Allegato alla Determina n° 94 del 31.07.2019

****

**COMUNE DI TERRAZZO**

**PROVINCIA DI VERONA**

Piazzale degli Alpini n.1

Tel. 0442-94013 Fax 0442-95640

e-mail: [info@comune.terrazzo.vr.it](mailto:info@comune.terrazzo.vr.it) - ufficio.scuola@comune.terrazzo.vr.it

# DISCIPLINARE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE

**PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO E SCUOLA DELL’INFANZIA PERIODO: AA.SS: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.**

**Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZO**

Il servizio ha per oggetto il Servizio di trasporto scolastico dei bambini frequentanti il polo unico scolastico di Via Brazzetto (Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado) e la scuola dell’infanzia di Terrazzo via Baldini Sx.

Il servizio rientra tra gli autoservizi atipici disciplinati dalla legge regionale del Veneto 14 settembre 1994, n. 46.

# Art. 2

**DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

Il servizio di trasporto in questione avrà durata di anni 3 (tre) da SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2020, da SETTEMBRE 2020 a GIUGNO 2021 e da SETTEMBRE 2021 a GIUGNO 2022.

Alla naturale scadenza, l’affidamento si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti. L’Appaltatore assume comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni sino a quando il Comune non abbia provveduto a un nuovo affidamento e comunque non oltre il 31.12.2022 e comunque su richiesta del comune appaltante.

Qualora, durante il periodo di vigenza del servizio appaltato, l’Amministrazione dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per una sostanziale diminuzione dell’utenza, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio di trasporto pubblico urbano, è facoltà dell’Amministrazione stessa e limitatamente a queste motivazioni, risolvere il rapporto contrattuale instaurato, con preavviso di almeno tre mesi e portando a termine l’anno scolastico eventualmente in corso, senza che detta risoluzione costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento da parte dell’Appaltatore.

# Art. 3

**AUTOVEICOLI E MODALITA’ DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale e proprio autoveicolo immatricolato dal 01.01.2012 in poi con un numero minimo di posti 32 escluso conducente e assistenti. Il Servizio di trasporto è espletato con raccolta utente per utente presso le loro residenze o nelle vicinanze delle residenze o presso il domicilio indicato dai genitori o in punti di raccolta determinati all’inizio dell’anno scolastico.

Il personale addetto deve effettuare la riconsegna degli alunni ai genitori o ad altro adulto dagli stessi incaricato.

Il servizio consiste, in via principale, nel trasporto dell'alunno dal posto di raccolta, come sopra individuato, alla sede scolastica e viceversa.

Il servizio è così organizzato:

Per la scuola primaria di 1° grado :

Servizio di andata al mattino per 5 giorni settimanali + Servizio di ritorno al pomeriggio per 5 giorni settimanali;

Per la scuola secondaria di 1° grado:

Servizio di andata al mattino per n. 5 giorni + Servizio di ritorno al mattino per n. 5 giorni; Per la scuola d’infanzia:

Servizio di andata per n.5 giorni settimanali + servizio di ritorno per 5 giorni settimana

Gli itinerari da eseguirsi nei comuni di Terrazzo e Bevilacqua saranno determinati all’inizio dell’anno scolastico in ragione delle domande presentate e il comune fornirà, l’elenco nominativo degli alunni ammessi al servizio, nonché ogni eventuale variazione che dovesse intervenire nel corso dell’anno.

Gli itinerari durante l’anno scolastico potranno variare in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

L’eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta dell’affidatario, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dall’Amministrazione Comunale.

L'affidatario dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune.

Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune di Terrazzo nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

L’Appaltatore si impegna altresì a garantire su richiesta delle singole scuole:

n. 10 uscite nel raggio di 50 km per la scuola primaria

n. 10 uscite nel raggio di 50 km per la scuola secondaria di I° grado

n. 10 uscite nel raggio di 50 km per la scuola materna

* per le gite didattiche extra uscite garantite (di cui al paragrafo precedente) il costo chilometrico del mezzo e autista viene stabilito in €. 2,30 (IVA esclusa).

# Art. 4

**TITOLARI DEL TRASPORTO**

Il servizio di trasporto è garantito per gli alunni frequentanti il polo unico scolastico di Via Brazzetto 9 residenti a Terrazzo o nei Comuni limitrofi di Bevilacqua frazione di Marega e per i bambini della scuola d’infanzia di via Baldini Sx residenti nel Comune di Terrazzo che ne facciano richiesta su apposito modulo.

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali è stata accolta la relativa domanda.

# Art. 5 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere abbandonato o sospeso, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

Quando, per cause di forza maggiore, dipendente da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), la Ditta non possa espletare il servizio, la stessa deve darne immediata comunicazione al Comune ed agli utenti.

In caso di proclamati scioperi generali o di categoria, l’aggiudicatario dovrà assicurare comunque il Servizio, ai sensi della Legge 146 del 12.06.1990 e successive modificazioni. In caso di sciopero degli insegnanti o di riunioni sindacali, con conseguente termine delle lezioni prima dell’orario previsto o impossibilità di accesso al plesso scolastico, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di effettuare il trasporto alla sospensione delle lezioni, senza pretese di oneri aggiuntivi.

In caso di interruzione dell’attività scolastica, a qualsiasi titolo, l’Amministrazione comunale si impegna ad avvertire l’Appaltatore tempestivamente o almeno 24 ore prima, quando possibile.

In caso di interruzione dell’attività scolastica già iniziata, la Ditta appaltatrice potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall’Istituzione scolastica o Ente interessato e dovrà assicurare la tempestiva attivazione per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.

Nel caso in cui per sopraggiunta avaria dell’automezzo, normalmente utilizzato, l’Appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l’Amministrazione comunale e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione dello stesso con propri mezzi.

Il personale deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione in caso di urgenti necessità.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale, così come determinata al successivo art.10**,** nonché all’eventuale

risarcimento dei danni. In tale caso, l’ente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta appaltatrice.

# MEZZI

**Art. 6**

**OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO**

La Ditta appaltatrice dovrà impiegare uno scuolabus con un numero di posti a sedere non inferiore a 32 escluso conducente e assistenti, immatricolato dal 01.01.2012 in poi e comunque sufficienti in caso di necessità, a garantire il trasporto agli utenti che ne facciano richiesta.

Lo scuolabus dovrà trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere indicato sul libretto di circolazione.

Durante l’espletamento del trasporto scolastico, l’aggiudicatario ha l’obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura “Comune di Terrazzo - Servizio Trasporto Scolastico”.

La ditta è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche, nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Tutti gli automezzi dovranno essere sottoposti a revisione annuale sulla base della vigente normativa e dovranno essere ricompresi fra quelli indicati nella/e licenza/e della ditta appaltatrice.

Su richiesta dell’Ente appaltante, la dita appaltatrice dovrà dimostrare l’osservanza delle leggi in materia con idonea documentazione.

Gli automezzi dovranno essere mantenuti sempre in perfette condizioni di pulizia, sia all’interno che all’esterno e venire disinfettati quando l’autorità comunale ritenga di prescriverlo.

E’ vietato adibire al servizio di trasporto scolastico mezzi che presentano necessità di riparazioni alla carrozzeria o non perfettamente in ordine nelle parti meccaniche o nei pneumatici.

# PERSONALE

La Ditta è tenuta al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria e degli accordi integrativi locali vigenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. Essa dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto.

I conducenti dovranno essere in possesso della patente specifica di conduzione dei mezzi di trasporto utilizzati, dei requisiti psico-fisici idonei e di eventuali altri titoli tecnico-professionali per effettuare il servizio in questione.

L’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale per tutto il personale utilizzato.

Il Comune potrà controllarne il rispetto ogni mese.

L’inottemperanza di tali obblighi, accertata dall’Amministrazione o a questa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto. Resta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l’adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l’Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.

La Ditta è, inoltre, tenuta, in conformità alle norme in materia di diritto al lavoro e, se ed in quanto applicabili anche alle società, al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria e degli accordi integrativi locali vigenti.

In ogni caso il Comune di Terrazzo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato.

Le autorità a cui rivolgersi per informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e delle condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto, sono l’INPS, l’INAIL e l’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza e i loro congiunti. Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero comportamenti consoni all’incarico rivestito e/o contrari alle regole di correttezza e tutela nel rapporto con l’utenza minore d’età, con le relative famiglie e con il personale della scuola, ovvero fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

# VARIE

L’affidatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente disciplinare.

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente disciplinare, la Ditta appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale o che potranno entrare in vigore eventualmente durante il corso del contratto.

In modo particolare, l’aggiudicatario dovrà osservare i disposti di cui alla L.R. Veneto n. 46/94 in materia di disciplina degli autoservizi atipici, il D.M. 31.01.1997 e la successiva circolare esplicativa n. 23 dell’11.03.1997 che dettano nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.

Almeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare di

1. aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
2. aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all’attività oggetto dell’appalto e redatto il relativo documento;
3. aver designato gli addetti al Primo soccorso e all’Antincendio e di averli adeguatamente formati.

# Art. 7

**RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE**

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a totale carico dell’Appaltatore, che terrà indenne a tale titolo l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e merci.

La Ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l’alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l’alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse al servizio.

L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti.

L’impresa si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita dei bambini sugli scuolabus e della loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto (all’andata e/o ritorno), anche quando non ne sia derivato alcun danno.

In caso di avaria, il veicolo dovrà essere sostituito con altro veicolo della Ditta avente analoghe caratteristiche e garantendo comunque un numero di posti omologati uguale o superiore a quello del veicolo da sostituire, senza che questo comporti ulteriori costi per il Comune di Terrazzo.

Per le responsabilità dell’Appaltatore si richiama l’art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

L’appaltatore dovrà documentare all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio, l’adempimento dei suindicati obblighi assicurativi.

# 

# Art. 8

# CONTROLLI SUL SERVIZIO

L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo quanto stabilito dal presente disciplinare e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune di Terrazzo, ogniqualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

Il Comune potrà controllare ogni mese il rispetto delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

# Art. 9

**CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo complessivo del servizio così come risultante dall’offerta della ditta affidataria e comunque non superiore ad Euro 100.000,00 + IVA si intende comprensivo di tutti i costi ed oneri di esecuzione previsti nel presente disciplinare**.**

Il pagamento del servizio da parte dell’Amministrazione comunale verrà effettuato in rate mensili posticipate, con importo cadauna pari ad 1/9 (un nono) dell’offerta (oltre IVA di legge) per i mesi da ottobre a maggio, mentre per i mesi di settembre e giugno l’importo sarà di 1/18 (un diciottesimo) dell’offerta.

Le liquidazioni ed i pagamenti mensili saranno effettuati entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Le relative fatture dovranno pervenire all’ente solamente attraverso il sistema di interscambio. Dovranno altresì essere rispettati gli adempimenti sulla tracciabilità dei pagamenti.

In corrispondenza di ogni pagamento periodico il Comune di Terrazzo ha facoltà di operare la trattenuta di crediti esigibili dall'affidatario a qualsiasi titolo.

# Art. 10 PENALITA’

L’impresa sarà responsabile verso l’amministrazione del buon funzionamento del servizio, che viene svolto con l’impiego di capitali e mezzi propri ed a completo rischio dell’impresa stessa.

Ogni singolo inadempimento delle prescrizioni di cui al presente disciplinare da parte della Ditta potrà dare luogo all’applicazione di penalità, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato e, in particolare:

Penale in euro Tipologia a.

da 150 a 900 euro ogniqualvolta viene negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione Comunale ad eseguire i controlli di conformità al presente Disciplinare

b.

da 250 a 1.500 euro per ogni trasportato non avente diritto in base alle disposizioni del presente Disciplinare**;**

c.

da 150 a 900 euro per ogni infrazione degli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione;

d.

da 500 a 3.000 euro nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui all’art.5

e.

Da 150 a 900 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal disciplinare**.**

L’Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata A/R, dal ricevimento della quale la Ditta disporrà di giorni otto per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile

dell’Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile Area Amm.va/Econ./Finanziaria, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Al verificarsi del terzo richiamo scritto con esito negativo, l’Amministrazione Comunale attiverà le procedure di risoluzione di diritto dell’affidamento del servizio.

# Art. 11

# RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La soppressione del Servizio ovvero la sua sospensione senza che vi sia la possibilità di ripristino con sicurezza di continuità, può dar luogo alla risoluzione del contratto senza pretesa alcuna, da parte della Ditta aggiudicataria, di eventuali danni contrattuali.

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al Servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale in caso di inadempimento ritenuto grave come ad esempio nei seguenti casi:

a)sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa del Servizio affidato;

1. per la perdita in capo all’aggiudicatario dei requisiti di idoneità professionale e di onorabilità previsti dal D. Lgs 395/2000;
2. per il verificarsi, in capo all’aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 - D.Lgs 50/2016;
3. qualora l’aggiudicatario contravvenga al rispetto del successivo art. 12 in ordine al subappalto,
4. in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nonché in materia assistenziale e previdenziale;

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione comunichi all’aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta Affidataria dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune di Terrazzo potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.

# Art. 12

**CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto totale o parziale del servizio affidato. In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo, l'Ente si riserva il diritto di risolvere il rapporto.

# Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice costituirà, a garanzia delle obbligazioni dedotte dal presente disciplinare, una cauzione nella misura del 5% del valore globale dell’affidamento, da costituire in uno dei modi consentiti dalle norme vigenti.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria prestata dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei confronti dell’Appaltatore e il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Amministrazione comunale, e dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 2 mesi a quella dell’affidamento.

La cauzione definitiva verrà restituita soltanto allo scadere di tale periodo, in seguito ad avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di tutti gli obblighi.

# ART. 14 RISPETTO D. LGS 196/2003

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Terrazzo, Responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili è la Ditta affidataria del Servizio, per quanto di competenza.

# Art. 15 SPESE

Tutte le spese relative all’affidamento del presenta servizio di trasporto scolastico, nessuna esclusa, sono a totale carico della Ditta appaltatrice.

# Art. 16 CONTROVERSIE

Nel caso di controversie, competente a giudicare sarà il foro di Verona.

# Art. 17 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all’art. 1681 e segg. in materia di trasporto di persone .

# Il presente disciplinare è composto di n. 17 articoli che si approvano e si accettano integralmente.

**ALLEGATO “ A” AL DISCIPLINARE TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI TERRAZZO PERCORSI PRESUMIBILI IN BASE ALLE ISCRIZIONI ANNO 2018/2019**

**UTENTI POLO SCOLASTICO DI VIA BRAZZETTO SCUOLA PRIMARIA N. 20**

**SCUOLA SECONDARIA N. 20**

**UTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERRAZZO “DON A. PAREZZAN”N.2**

**UTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA DI BEGOSSO “MONUMENTO AI CADUTI” N.1**

**CHILOMETRAGGIO GIORNALIERO KM 90 CIRCA**

**MATTINO ( elementari e medie dal lunedì al venerdì) I° giro dalle ore 7,00 alle ore 7,30**

**II° giro dalle ore 7,30 alle ore 8,00**

**Ritorno elementari (dal lunedì al venerdì ) ore 16,00 Ritorno (II° media dal lunedì al venerdì ) ore14,00**

**Ritorno (I° e III° media – lunedì – martedì e giovedì ) ore 16,40 Ritorno**

**(I° e III° media – mercoledì e venerdì) ore 13,00 SCUOLA DELL’INFANZIA VIA BALDINI SINISTRA**

**MATTINO dalle ore 8,10 alle ore 8,30 Ritorno dalle ore 15,30 alle ore 15,40**